



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 02/10/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

**CHIARO DOMENICO**, Presidente  
**MORONI RICCARDOMARIA**, Relatore  
**NICOLARDI GUIDO**, Giudice

in data 02/10/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4060/2022 depositato il 13/10/2022

**proposto da**

Roberto Cenci - CNCRRT63R07F205D

**Difeso da**

Fernando Giuseppetti - GSPFNN52C03H501R

**ed elettivamente domiciliato presso** fernandogiuseppetti@odcec.legalmail.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210040964526000 IRPEF-ALTRO 2011

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

**Resistente:** (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

Il ricorrente indicato in epigrafe, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del dlgs n. 546/92, ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuata ex art. 36 bis del dpr n. 600/73, da cui risulta il mancato versamento nei termini dell'ultima rata del prospetto di rateazione, con conseguente decadenza dalla stessa ed emissione della cartella impugnata per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio.

Il ricorrente contesta, precisando di aver effettuato il ravvedimento operoso per il ritardo nel versamento dell'ultima rata e comunque il ritardo è di solo un giorno.

Inoltre le sanzioni, se dovute, vanno applicate solamente in relazione all'imposta della rata versata tardivamente e non all'intero importo rateizzato.

L'Agenzia, alla data del 29.9.23, non risulta costituita.

Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi dedepositati.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, la corte decide come da separato dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

La Corte premette, in punto di decisione, cnote; detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Nel prosieguo giova ricordare che in caso di rateazione ai sensi dell'art. 8 del dlgs n. 218/1997, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, nonché di un'ulteriore sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni somma non versata.

Tuttavia il c. 3 del suddetto articolo prevede espressamente che la decadenza dal beneficio di rateazione sia esclusa in caso di lieve inadempimento dovuto ad insufficiente versamento della rata e/o al tardivo

versamento della prima rata, non superiore a 7 gg. e/o in caso di ritardo di due giorni nel versamento di una rata da parte del contribuente, il piano rateale concordato in precedenza rimane valido.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate; quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione, quindi allo stato dei fatti, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte Tributaria di Milano accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 2.10.2023.

Il Relatore

R. Moroni

Il Presidente

D. Chiaro